



DELIBERA N. 739

9 settembre 2020

Fasc. Anac n. 2290/2020

Oggetto: Affidamento alla Only Italia Logistics S.c.a.r.l. della fornitura di DPI - mascherine filtranti FFP2 nell'ambito degli affidamenti in regime emergenziale di forniture e servizi connessi al trattamento ed al contenimento dell'epidemia da COVID 19 – S.A. Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile. Esposto Codacons

Riferimenti normativi

articolo 34 del d.l. 2 marzo 2020 n. 9

articolo 5 bis del d.l. 17 marzo 2020, n. 18

articolo 11 del d.l. 9 marzo 2020 n. 14

Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 2020

Ocdpc n. 639 del 25 febbraio 2020

Parole chiave

Affidamenti in regime emergenziale connessi al trattamento ed al contenimento dell'epidemia da COVID-19.

Non massimabile

VISTO

l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;

VISTO

il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici adottato con delibera n. 803 del 4 luglio 2018, pubblicato in G.U.R.I. Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2018;

VISTA

la relazione dell'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture

Premessa

Con nota acquisita al prot. Anac n. 31006 del 27.4.2020 è pervenuta una segnalazione del Codacons relativa all'appalto di forniture affidato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile alla Società Only Italia Logistics S.c.a.r.l. avente ad oggetto mascherine filtranti FFP2 per un valore di 23 milioni di Euro.

In particolare, il Codacons riferiva che, in base alle notizie di stampa, la fornitura in questione avrebbe rivelato significative anomalie in ordine alla certificazione di conformità dei prodotti acquistati, per cui sono stati avviati procedimenti di indagine da parte delle Procure della Repubblica.

Al fine di acquisire informazioni utili per valutare la sussistenza di eventuali margini di intervento dell'Autorità, con note prot. n. 36876 del 20.5.2020 e prot. n. 51338 del 7.7.2020 l'Ufficio di vigilanza ha richiesto alla Protezione Civile una relazione dettagliata in merito alla procedura di acquisto, lo stato dell'esecuzione della fornitura, nonché le verifiche di conformità effettuate.

In riscontro alle richieste di informazioni il Dipartimento ha inviato una prima relazione del 19 giugno 2020, acquisita al prot. Anac n. 46493 /2020 ed una successiva relazione del 21 luglio 2020 acquisita al prot. Anac n. 55705 del 21 luglio 2020 accompagnate dai relativi documenti a supporto.

Fatto

Nell'ambito dello stato di emergenza dovuto all'epidemia da COVID 19 dichiarato su tutto il territorio nazionale con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020, il Dipartimento della Protezione Civile ed i Presidenti di Regione – quali soggetti attuatori- sono stati incaricati di procedere all'acquisto di maschere facciali protettive con priorità assoluta rispetto ad ogni altro ordine anche già emesso.

In tale contesto emergenziale, in data 17 marzo 2020 la società Only Logistics Italia S.r.l. inviava al Dipartimento la propria offerta per la fornitura di n. 10 milioni di maschere facciali filtranti FFP2 senza valvola al prezzo di € 2,30 ciascuna comprensivo del trasporto in Italia con modalità Incoterms CIF.



In data 17 marzo 2020, la Protezione Civile emanava l'atto negoziale prot. n. 147435 firmato per accettazione dalla Società in data 18 marzo 2020, che prevedeva la fornitura di 10.000.000 di maschere FFP2 tramite affidamento diretto ai sensi dell' OCDPC n. 630/2020 per un importo di € 23.000.000.

In data 18 marzo 2020 la Protezione Civile corrispondeva alla Only Italia Logistics la somma di € 13.800.000 quale anticipo del 60% del prezzo contrattuale.

In data 9 aprile 2020 veniva acquisito il CIG n. 823998176D.

Alla data del 23 giugno 2020, risultavano consegnate n. 464.930 maschere facciali su 10 milioni contrattualmente previste; pertanto la Protezione Civile ha comunicato alla la Società fornitrice la risoluzione del contratto per inadempimento.

La Protezione Civile ha chiarito che il contratto è stato stipulato con la Società Only Italia Logistics e non è stata prevista alcuna intermediazione.

Diritto

1. Contesto della fornitura: situazione emergenziale

Nella propria Relazione la Protezione Civile ha illustrato lo stato di estrema necessità nel quale sono stati conclusi i contratti relativi alla gestione dell'emergenza coronavirus, ivi incluso quello di cui si tratta. La Protezione Civile ha illustrato come nel periodo della stipula del contratto (marzo 2020) a fronte di un fabbisogno mensile accertato per maschere facciali (FFP2 e FFP3) di circa 50 milioni, il Dipartimento della Protezione Civile avesse reperito sul mercato, contrattualizzato e consegnato solo 1,5 milioni di maschere facciali, pari al 3% del fabbisogno accertato.

Al fine di individuare tutti i possibili produttori e fornitori nazionali il Dipartimento, a seguito di diverse interlocuzioni informali con i massimi livelli di Confindustria, in data 25 febbraio 2020 ha avviato una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016, con le aziende operanti nel settore, indicate dalla stessa associazione di categoria. A fronte di 17 operatori economici invitati alla procedura sono pervenute solo 5 offerte e sono stati emessi ordini per sole 44 mila maschere FFP2 e FFP3, che costituivano tutte le maschere disponibili agli offerenti.

Il Dipartimento ha evidenziato come tale quantitativo fosse assolutamente irrisorio rispetto alle esigenze crescenti che venivano via via segnalate alla Protezione Civile.

Allo scopo di acquisire ulteriori forniture di maschere facciali ed altri dispositivi medici il Capo del Dipartimento in data 2 marzo 2020 ha nominato Consip S.p.A. Soggetto attuatore per l'acquisizione di maschere facciali ed altri dispositivi medici. Consip avviava in data 9 marzo 2020 una prima procedura negoziata per l'individuazione di possibili fornitori, conclusa il successivo 16 marzo con esito negativo per mancanza di offerte.

In data 9 marzo 2020 il Dipartimento, per il tramite dei Vertici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attivava anche la rete diplomatica per reperire produttori e fornitori nel resto del mondo, senza conseguire alcun risultato.

In questa situazione di estrema criticità e di grande impatto sociale e sanitario, il Dipartimento venne contattato da numerosi operatori economici, dai quali ricevette candidature spontanee per la fornitura di quanto necessario. Tra questi, la Società Only Italia Logistics S.c.a.r.l., che in data 26 febbraio 2020, tramite il numero verde del contact center dipartimentale, manifestava la

disponibilità a fornire importanti quantitativi di maschere facciali, in tempi brevi ed a prezzi rivelatisi poi in linea con le fasce di prezzo comunicate da Consip S.p.A.

In data 28 febbraio 2020 la Società faceva pervenire una prima offerta (di 5 milioni di maschere FFP2) comprensiva del trasporto in Italia, entro 5 giorni lavorativi dalla data di avvenuto pagamento della fornitura.

Tra il 29 febbraio e il 3 marzo 2020 il Dipartimento procedeva quindi alle attività istruttorie necessarie a definire i termini e le modalità della fornitura ed in data 5 marzo formalizzava l'ordine che prevedeva la consegna in Italia di 2 milioni di maschere filtranti FFP2, al prezzo unitario medio di 3,17 euro e dava avvio alla fase dell'esecuzione contrattuale.

In data 12 marzo 2020 la Società Only Italia Logistic comunicava al Dipartimento che la merce, pronta per la consegna presso l'aeroporto di Rostov, non poteva essere sdoganata per un improvviso blocco alle esportazioni da parte del Governo Russo.

Stante l'estrema urgenza di disporre dei dispositivi di cui si tratta, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile contattava il Capo di Gabinetto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che, nel confermare l'effettivo blocco all'esportazione di tali beni, rappresentava che lo stesso non poteva essere superato neanche attraverso un intervento diplomatico.

Conseguentemente, con nota del 17 marzo 2020 la Società Only Italia Logistics comunicava al Dipartimento di non poter adempiere al contratto per cause di forza maggiore (embargo all'esportazione del paese produttore dei beni) e proponeva la fornitura di analoghi quantitativi di maschere facciali, con approvvigionamenti in Cina (che nel frattempo stava riaprendo le frontiere all'esportazione) e in India.

Sempre in data 17 marzo 2020 la Società faceva pervenire due offerte per la fornitura di 5 milioni di maschere chirurgiche e 10 milioni di maschere FFP2, a condizioni migliorative rispetto alla precedente offerta.

Tenuto conto dell'estrema necessità di acquisire tali dispositivi di protezione, non essendo stati individuati nel frattempo ulteriori fornitori in grado di assicurare stock così consistenti rispetto a quelli promessi dalla Società, considerata la validità dei canali di approvvigionamento e l'affidabilità della Società dimostrata in occasione dell'ordine poi bloccato dalle Autorità Russe, il Dipartimento ha formalizzato due contratti di acquisto per complessivi 15 milioni di maschere facciali, precisamente il primo per 5 milioni di maschere chirurgiche ed il secondo per 10 milioni di maschere FFP2, quest'ultimo di cui al CIG n. 823998176D oggetto di approfondimento da parte dell'Autorità.

2. Contesto normativo

La Protezione Civile ha precisato che l'affidamento alla Only Italia Logistics S.c.a.r.l. è avvenuto alla luce della normativa emergenziale emanata a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 concernente le dichiarazioni dello stato di emergenza e della Comunicazione della Commissione Europea (2020/C 108 1/01) recante «Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19».



Nello specifico la fornitura è stata formalizzata – come emerge anche dai documenti contrattuali prodotti - in deroga al d.lgs. 50/2016, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 34 del d.l. 2 marzo 2020 n. 9 (ora art. 5 bis del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e dell'art. 11 del d.l. 9 marzo 2020 n. 14 (ora art. 5 quater del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

3. Controllo possesso requisiti della Società fornitrice

Nella propria Relazione, la Protezione Civile ha evidenziato che in data 10 aprile 2020 la Only Italia Logistics ha trasmesso le autocertificazioni necessarie per la successiva richiesta alla B.D.N.A. di informativa antimafia ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 159/2011 (richiesta che a giugno 2020 si trovava in attesa di riscontro). Con nota del 26 aprile 2020 la Protezione Civile ha sollecitato la Società ad acquisire il PASSOE, al fine di procedere alle necessarie verifiche sul possesso dei requisiti attraverso la banca dati dell'Anac.

In data 21 maggio 2020 il Dipartimento ha richiesto all'Ufficio del Casellario Giudiziale di Roma il certificato del casellario giudiziale generale, penale e civile dell'Amministratore Unico della Società Only Italia Logistics, poi rilasciato senza alcuna annotazione ed acquisito agli atti del Dipartimento in data 22 maggio 2020.

In data 21 maggio 2020 la Protezione Civile ha richiesto all'Agenzia delle Entrate della Provincia di Roma la verifica della regolarità per il pagamento delle imposte e delle tasse da parte della suddetta Società. L'Agenzia, con nota pervenuta in data 28 maggio 2020, ha rappresentato che non risultavano violazioni definitivamente accertate.

In data 29 maggio 2020 il Responsabile Unico del Procedimento ha quindi consultato per via telematica il casellario dell'Anac dal quale è emerso che sull'operatore economico di cui si tratta non risultavano annotazioni.

4. Criteri adottati per la determinazione del prezzo

Nella propria relazione, la Protezione Civile ha chiarito che considerata l'urgenza, la carenza di dispositivi sul mercato e l'impianto derogatorio di cui all'OCDPC 630/2020 e art. 34 del d.l. n. 9/2020 i prezzi unitari offerti sono stati raffrontati e valutati con il benchmark preventivo fornito da Consip S.p.A. su richiesta degli Uffici del Dipartimento.

5. Modalità di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento la Protezione Civile ha chiarito che in conformità all'art. 34 del d.l. n. 9/2020 il contratto prevedeva il pagamento del 60% della fornitura al momento della stipula del contratto ed il saldo del 40% all'arrivo della merce in Italia.

Ha chiarito altresì che il primo pagamento è avvenuto tramite bonifico, ai sensi del citato art. 11 del d.l. 14/2020 con decreto n. 1003 del 17 marzo 2020.

La lettera di commessa del 17 marzo 2020 ha inoltre previsto l'esonero dalla presentazione delle polizze fideiussorie di cui agli art. 93 e 103 del d.lgs. 50/2016, stante l'estrema urgenza ed in base all'OCDPC 630/2020 «e successive modifiche e integrazioni» ed all'art. 34 del d.l. 9/2020.

In proposito, l'Ufficio ha verificato che al momento dell'emanazione della lettera di commessa (17 marzo 2020) l'OCDPC 630/2020 era stata modificata dalla successiva OCDPC n. 639 del 25 febbraio 2020 che ha modificato l'art. 3 dell'OCDPC 630/2020, inserendo, tra le norme del codice dei contratti derogate, anche gli art. 93 e 103 «ove necessario e previa adeguata motivazione».

6. Verifiche di conformità

Per quanto riguarda la verifica, all'atto della consegna, della conformità dei prodotti, il Dipartimento ha rappresentato in via preliminare che in origine era stata prevista la fornitura di maschere facciali FFP2 senza valvola. Tuttavia, tenuto conto dell'assenza di dispositivi sul mercato, l'art. 34 del d.l. 2 marzo 2020 n. 9 ha previsto che è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente, la cui efficacia è valutata preventivamente dal Comitato Tecnico Scientifico. Il Comitato Tecnico Scientifico, con verbale del 15 marzo 2020, ha ritenuto le maschere KN95 aventi capacità protettiva analoga a quelle FFP2.

La Società Only Italia Logistics ha quindi inviato la documentazione tecnica relativa alla fornitura di maschere KN95, comprensiva dei test report, che è stata sottoposta al parere del Comitato Tecnico Scientifico.

Delle n. 8 certificazioni inviate dalla Società, inerenti ad altrettanti produttori di maschere, n. 3 hanno avuto riscontro positivo, in quanto secondo il Comitato Tecnico Scientifico i dispositivi presentavano efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale FFP2 previsti dalla normativa vigente.

Invece, per n. 3 produttori, il Comitato Tecnico Scientifico ha ritenuto che tali dispositivi non presentassero efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale FFP2 previsti dalla normativa vigente.

Stessa problematica è stata riscontrata per altri n. 2 produttori individuati dalla Società fornitrice in una fase immediatamente successiva, per integrare i produttori proposti e per i quali era stata riscontrata la predetta criticità.

In sintesi, il Comitato ha rilevato che per tali dispositivi non era presente la prova di tenuta verso l'interno, prova fondamentale negli standard UNI EN 149:2001+241:2009 (Total Inward Leakage (TL)).

Il Dipartimento ha quindi rappresentato alla Società che nulla ostava alla consegna dei prodotti con certificazioni dichiarate idonee dal Comitato Tecnico Scientifico, ferma restando la verifica di conformità della merce al momento dell'arrivo in Italia.

Relativamente ai n. 5 produttori non ritenuti idonei dal Comitato Tecnico Scientifico, la Società ha inviato molteplici integrazioni documentali, ed il Dipartimento ha più volte sollecitato il Comitato a svolgere le verifiche nel più breve tempo possibile (note del 12 maggio e del 16 maggio 2020).



Successivamente, il Comitato Tecnico Scientifico, con nota del 5 giugno 2020 nell'ambito di una disamina più generale delle valutazioni ancora da definire sia per il Dipartimento che per il Commissario Straordinario COVID-19, confermava che in luogo della documentazione comprovante la tenuta verso l'interno fosse consentito produrre le prove pratiche di impiego. Il Dipartimento ha quindi incaricato il laboratorio Italcert S.p.A. di effettuare le prove concordate con il Comitato Tecnico Scientifico sulle maschere fornite dalla Only Italia Logistics già arrivate in Italia e giacenti presso i magazzini di Segrate (MI), che erano in attesa della definitiva valutazione del Comitato Tecnico Scientifico. Le prove si sono svolte l'11 giugno 2020 ed in data 15 giugno 2020 il Dipartimento ha inviato al Comitato Tecnico Scientifico i rapporti di prova, per il pronunciamento definitivo.

7. Stato attuale della fornitura

Relativamente allo stato attuale della fornitura, la Protezione Civile, nella relazione del 19 giugno 2020, ha chiarito che la Società fornitrice a tale data aveva fatto giungere in Italia 3.114.530 maschere KN95 di cui:

- 414.530 sono state distribuite, attesa l'emergenza in atto, alla luce del contenuto del verbale n. 28 del Comitato Tecnico Scientifico del 15 marzo 2020 (che ha ritenuto le maschere KN95 equivalenti alle FFP2);

- 1.200.000 sono stoccate presso i magazzini di Beta Trans di Segrate (MI), in attesa del pronunciamento finale del Comitato Tecnico Scientifico all'esito delle prove eseguite da Italcert S.p.A.;

- 1.449.600 sono state sequestrate dalla Procura della Repubblica di Savona, ancorché riferite a maschere ritenute idonee dal Comitato Tecnico Scientifico (Verbale n. 64 del 2 maggio 2020).

- 50.400 sono state ritirate dai magazzini di Beta Trans direttamente dalla Regione Lombardia, non essendo intervenuto alcun sequestro, ancorché facenti parte dello stesso lotto di fornitura del precedente.

Per quanto riguarda le maschere ancora non consegnate, la Protezione Civile ha chiarito che, a seguito di solleciti, la Only Italia Logistics ha comunicato che avrebbe fornito, entro il 22 giugno 2020, maschere FFP2 in luogo delle KN95, per risolvere la problematica della prova di efficacia protettiva analoga. Ha quindi inviato i certificati CE delle maschere ed il Comitato Tecnico Scientifico con verbale del 12 giugno 2020 ha attestato la conformità dei certificati prodotti.

In data 19 giugno 2020 il Dipartimento ha diffidato la Società a completare la fornitura entro il 22 giugno 2020, preannunciando la risoluzione del contratto, con tutte le conseguenze di legge in termini di penali e danni per l'Amministrazione, oltre alle segnalazioni alle autorità competenti, in caso del perdurare dell'inadempimento.

In data 21 giugno 2020 la Only Italia Logistics ha comunicato di aver superato tutte le difficoltà e che avrebbe completato la fornitura. In pari data il Dipartimento ha ribadito che il termine ultimo per la consegna rimaneva fissato al 22 giugno 2020, rilevando, inoltre, l'irrilevanza e la non ostatività, ai fini della consegna della merce, delle circostanze relative ai precedenti invii di maschere, ivi compreso il sequestro posto in essere dall'Autorità Giudiziaria.

Considerato l'inutile decorso del termine assegnato per adempiere alla fornitura, in data 23 giugno 2020 il Dipartimento ha comunicato alla Società la risoluzione del contratto del 17 marzo 2020 prot. n. 14743. Ha inoltre diffidato la Società alla restituzione, entro il termine di cinque giorni, della somma corrisposta pari a € 12.730.661,00, oltre accessori e penali per il ritardato adempimento, fatto salvo l'ulteriore pagamento del maggior danno, nonché dell'ulteriore somma di € 3.500,00 a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per le prove effettuate sulle maschere dalla Italcert S.p.A.

Sempre in data 23 giugno 2020 il Dipartimento ha comunicato alla Società la non idoneità delle maschere di un produttore (BEIJING DONGRUI) sulla base di quanto deliberato dal Comitato tecnico scientifico con verbale n. 90 del 23 giugno 2020 alla luce delle prove di laboratorio effettuate da Italcert S.p.A.

Valutazioni

Il Dipartimento, nelle relazioni fornite, ha chiarito il contesto emergenziale e la normativa di riferimento, derogatoria rispetto al d.lgs. 50/2016, nel cui ambito si è collocato l'affidamento diretto che ha portato alla sottoscrizione del contratto di fornitura in questione.

Il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 34 del d.l. 2 marzo 2020 n. 9 poi art. 5 bis del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che autorizzavano il Dipartimento della Protezione Civile, fino al termine dello stato di emergenza, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al d.lgs. 50/2016.

Il pagamento dell'anticipo del 60% del prezzo è avvenuto, pertanto, in base alla speciale disciplina emergenziale, come sopra illustrato.

Il fatto che non sia stata richiesta la polizza per l'anticipo del prezzo ai sensi dell'art. 35 comma 8 del d.lgs. 50/2016, appare giustificata dalla deroga all'intero art. 35 del d.lgs. 50/2016 contenuta nell'OCDPC n. 630/2020. Anche l'art. 34 del d.l. 9/2020, prevede la possibilità di disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura in deroga al d.lgs. 50/2016.

L'art. 11 del d.l. 9 marzo 2020 n. 14 (ora art. 5 quater del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 disponeva, tra l'altro, che ai contratti in parola non si applica l'articolo 29 del d.p.c.m. 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri». Tali contratti inoltre sono sottratti al controllo della Corte dei Conti, al fine di consentire la celere regolazione delle transazioni.

Dalla Relazione fornita dalla Protezione Civile è emerso inoltre che la stessa si è prontamente attivata, nelle sedi opportune, al fine di ottenere la certificazione di conformità delle maschere fornite.

Relativamente alla precedente fornitura del 5 marzo 2020, risolta per causa di forza maggiore il 17 marzo 2020 e sostituita in pari data dalle due offerte migliorative, tra cui quella di 10 milioni di maschere FFP2 di cui si è trattato, in base alla Relazione della Protezione Civile non ci sono elementi per desumere il pagamento dell'anticipo sul prezzo. Che non siano sorte problematiche



con il fornitore sembra testimoniato dal fatto che la Protezione Civile ha dichiarato di aver affidato la fornitura del 17 marzo 2020 alla Only Italia Logistics, tra l'altro anche in considerazione della serietà dimostrata in occasione di tale ordine bloccato dalla Autorità Russe.

Relativamente all'altro contratto di fornitura stipulato il 17 marzo 2020 con la Only Italia Logistics, avente ad oggetto la fornitura di 5 milioni di maschere chirurgiche per un importo complessivo di 22 milioni di Euro (CIG 825293B0D) la Protezione Civile ha dichiarato che il contratto è stato eseguito regolarmente. Ha rappresentato che per un mero errore materiale è stato corrisposto un importo superiore al dovuto per il quale sono state immediatamente attivate le procedure di recupero. La Protezione Civile non ha fornito ulteriori spiegazioni o chiarimenti.

Alla luce delle considerazioni che precedono,

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 9 settembre 2020

DELIBERA

- l'archiviazione del procedimento di vigilanza, tenuto conto delle controdeduzioni fornite dal Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- di dare mandato al competente Ufficio dell'Autorità di inviare la presente delibera al Dipartimento Protezione Civile, alla Only Italia Logistics S.c.a rl. ed al Codacons.

Il Presidente F.F.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 11 settembre 2020

Per Il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente